

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO SOCIALE DEL PROGETTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI ABITATIVI DEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE PAULLESE E PER LA GESTIONE DELL'HOUSING SOCIALE.

Numero C.I.G.

RICHIAMATI

- 1) **La Legge 328/2000** "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
 - all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- 3) **L'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.
Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito

in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione.

- 4) **le “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”** emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
 - si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;
- 5) **la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”** con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- 6) **la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011** “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Comunità” che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell’attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore;
- 7) **la D.d.g. n. 12884/2011** che approva il documento “Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”. La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all’esigenza di stimolare l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;
- 8) **il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 che:
 - “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*
 - 2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*
 - 3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.*
 - 4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,*

partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;

- 9) **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

L’art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”.

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico,” Il modello configurato dall’art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

- 10) **il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017, nel quale si legge:

“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...)

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del terzo settore, in luogo dell’indizione di una

ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del terzo settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu "sociali" ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del terzo settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore "sociale" dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui "I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato".

11) le linee guida ANAC attualmente in consultazione recanti: "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", al cui punto 23 ("La coprogettazione") si legge:

"Ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del codice del Terzo settore, le amministrazioni possono ricorrere all'ausilio degli enti del terzo settore per definire specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e già individuati negli strumenti di programmazione.

L'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 riconosce, inoltre, alle organizzazioni del Terzo settore un ruolo di rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali finalizzati ad affrontare specifiche problematiche sociali. In tali ipotesi, è previsto che i Comuni possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

La coprogettazione può essere utilizzata per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

- *inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;*
- *collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;*
- *messa in comune di risorse per l'attuazione di progetti e obiettivi condivisi.*

Gli interventi oggetto di coprogettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ed elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la coprogettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziosamente in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la

definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

La scelta del soggetto partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia. Costituisce buona pratica la pubblicazione di un avviso di indizione della procedura selettiva, con indicazione di un progetto di massima, dei requisiti di partecipazione, delle specifiche problematiche

sociali che si intendono affrontare, dei criteri e delle modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi, dei sistemi di monitoraggio, controllo e valutazione adottati. L'avviso deve specificare se il soggetto selezionato sarà chiamato anche alla gestione del servizio.

Le proposte progettuali devono illustrare gli elementi di innovazione introdotti nella gestione del servizio, i soggetti coinvolti, le azioni che saranno intraprese e le modalità che saranno utilizzate nella sperimentazione, indicando altresì i metodi di valutazione dei risultati conseguiti.

I criteri di selezione devono consentire l'adeguata valutazione dei requisiti di partecipazione, della proposta progettuale, delle soluzioni innovative e sperimentali offerte e delle modalità di compartecipazione proposte.

Il soggetto selezionato e l'amministrazione condividono e avviano la fase di co-progettazione prendendo a riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi.

Terminata la fase di coprogettazione, l'amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione in cui sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura”.

PREMESSO :

- il Piano di Zona in via di approvazione che verrà siglato tra i comuni dell'Ambito distrettuale di Peschiera Borromeo per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000, prevede:
 - l'esercizio in forma associata delle funzioni e attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio sanitari previsti e individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali integrati, dagli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea dei Sindaci, dai progetti sovra comunali relativi alle cosiddette ex-leggi di settore ovvero da leggi e normative nazionali e regionali;
 - l'individuazione del Comune di Peschiera Borromeo quale ente capofila della gestione associata a cui sono delegate dai Comuni aderenti le funzioni di gestione sociale, amministrative e contabili comuni oggetto dell'accordo.

- il Piano di Zona del Distretto Sociale Pallese, relativo al triennio 2021/2023, prende in considerazione la problematica abitativa quale fondamentale dimensione della risposta a famiglie in difficoltà economiche;

- Il Distretto sociale vuole avviare il lavoro di un'Agenzia deve essere connotata dal punto di vista organizzativo come un ufficio specializzato per:
 1. la gestione dei bandi regionali e delle relative risorse sulle problematiche abitative che Regione Lombardia affida ora ai Piani di Zona e non più ai singoli Comuni;
 2. l'intermediazione fra la domanda e l'offerta e, ove necessario, incentivando e garantendo la proprietà rispetto alla regolarità dei pagamenti e tutelando l'inquilino per quanto riguarda i canoni applicati;
 3. lo sviluppo di politiche di partenariato tra pubblico e privato allo scopo di favorire la riduzione dei canoni di locazione, partendo dalla revisione dell'accordo locale.

- Il Distretto Sociale si sta attivando per la partecipazione al bando PNRR componente 2 missione 5 intervento 1.3 e sta valutando di presentare una progettualità in risposta all'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns intervento C.

QUANTO SOPRA PREMESSO

il Comune di Peschiera Borromeo, quale ente capofila dell'accordo di programma 2021/2023 per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito Distrettuale Paullese di seguito indicato per brevità anche come Comune/capofila

AVVISA

che è indetta una procedura aperta, ad evidenza pubblica, per la individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili a co-progettare la costituzione e la successiva organizzazione sia degli interventi di housing sociale che dell'Agenzia per i servizi abitativi (referente il Comune di Peschiera Borromeo nel ruolo di Ente Capofila) dei Comuni associati dell'Ambito Distrettuale Paullese (di seguito indicato per brevità anche come "Ambito") e a cogestire i relativi servizi ed attività in modalità di partenariato pubblico/privato sociale.

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

- 1) Gli oggetti dell'istruttoria pubblica di co-progettazione sono i seguenti:
 - a) è l'istituzione e l'organizzazione dell'Agenzia per i servizi abitativi dei Comuni dell'Ambito Paullese (di seguito per brevità indicata anche come "Agenzia") per favorire la ricerca di soluzioni abitative da parte delle famiglie che si trovino in condizioni di emergenza o difficoltà abitativa (realizzazione revisione accordo locale, gestione delle diverse linee di finanziamento dedicate,...), la revisione dell'accordo locale e un servizio di assistenza a Comuni e soggetti gestori per l'avvio di servizi socio-educativi che richiedano la presentazione di cpe.
 - b) la progettazione e gestione (da realizzarsi attraverso il tramite dell'Agenzia) dell'housing sociale sul territorio Distrettuale da realizzarsi in appartamenti di proprietà dei Comuni o degli aderenti alla presente manifestazione di interesse.
 - c) La progettazione, ristrutturazione e gestione di eventuali spazi dove immaginare soluzioni per l'avvio di interventi volti all'inserimento lavorativo dei soggetti accolti nei progetti di housing.
- 2) Gli obiettivi, le attività, le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e i criteri-guida della co-progettazione sono descritti nel relazione allegata al presente avviso (Allegato 1). Saranno destinate allo scopo anche le risorse che deriveranno, in caso di esito positivo da PNRR e dalla risposta all'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns intervento C, il PEF sarà poi oggetto di negoziazione anche nel corso della co-progettazione.
- 3) La durata dell'accordo di collaborazione che sarà stipulato, in forma di convenzione, tra il Comune di Peschiera Borromeo (Ente Capofila del Distretto Paullese) e il/i soggetto/i co-progettante e avrà durata pari a quella del Piano di Zona in via di approvazione.

ART.2 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

2.1 Agenzia:

L'Agenzia dovrà aver sede in uno dei Comuni del Distretto (con copertura a proprio carico delle spese per le utenze, per la strumentazione e il materiale di consumo necessari per il suo funzionamento).

Ai servizi dell'Agenzia saranno destinate le seguenti risorse umane:

A) Risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo/Ente Capofila:

- Responsabile dell'Agenzia, Responsabile Settore Servizi Socio Educativi per 3 ore mensili.
- Responsabile Ufficio di Piano per 10 ore mensili.
- Referente tecnico/amministrativo per 5 ore settimanali.

B) Risorse umane del partner:

- Coordinatore tecnico, referente per le attività di supporto ai Comuni per 4 ore settimanali
- Operatore con competenze tecniche per lo svolgimento delle attività di sportello per 8 ore settimanali.
- Operatore con competenze amministrative per lo svolgimento delle attività di sportello per 8 ore settimanali.
- Consulenze legali, tecniche e fiscali.

Il Distretto mette a disposizione, a copertura di quota parte delle spese dell'Agenzia, una **cifra massima annuale pari a € 9.600,00** (conteggiate nel seguente modo: 8 ore settimanali a € 25 per 48 settimane di servizio) **oltre a € 5.500,00** per il servizio di supporto pratiche cpe.

2.2 Housing:

Oltre alle risorse umane già definite nel punto precedente il Distretto destinerà agli interventi le risorse che deriveranno dalla partecipazione ai bandi di cui ai punti precedenti.

Il gestore potrà valutare di destinare alcuni degli appartamenti assegnati per progetti che producano redditività da reinvestire nel progetto stesso.

ART.3 - MODALITA' DI SVILUPPO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

1. La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si svolgerà in quattro fasi distinte:

Fase A selezione, attraverso presentazione di manifestazione di interesse del/i soggetto/i con cui sviluppare le attività di co-progettazione e con cui gestire i servizi e le attività co-progettati;

Fase B elaborazione del progetto definitivo del servizio, in forma concertata, tra il Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi e dell'Ufficio di Piano, assistito dai tecnici dei vari servizi del Comune e dell'Ambito coinvolti nel processo e i responsabili tecnici del soggetto selezionato, partendo dalla proposta progettuale da questi presentata.

Il processo di co-progettazione si svolge, attraverso fasi successive di

approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo.

Fase C negoziazione, tra il Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi e dell'Ufficio di Piano, assistito dai tecnici dei vari servizi del Comune e dell'Ambito coinvolti nel processo, e i rappresentanti del/i soggetto/i co-progettante/i, dei contenuti dell'accordo di collaborazione per la realizzazione, all'interno di un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale, del progetto definitivo condiviso nella fase di co-progettazione.

Fase D tra il Comune di Peschiera Borromeo/capofila e il/i soggetto/i partner/s progettuale/i è stipulato, nella forma della convenzione, l'accordo di collaborazione previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale.

2. La fase A della procedura si concluderà entro il 21.02.2022, la fase B della procedura sarà avviata il giorno 22.02.2022 alle ore 9:00 presso il Comune di Peschiera Borromeo.

3. Le fase successive saranno individuate successivamente.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

1. Sono ammessi all'istruttoria pubblica di co-progettazione tutti gli enti del Terzo settore che, in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento temporaneo), siano interessati a co-progettare la istituzione e la organizzazione dell'Agenzia per i servizi abitativi e per l'housing sociale e a cogestire i relativi servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale.
2. Si intendono enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs n. 56/2017;
- b) iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali, ove esistente;
- c) (in alternativa) iscrizione nel Registro delle Associazioni o atto equivalente;
- d) (in alternativa) iscrizione nel Registro delle imprese sociali o atto equivalente;
- e) non versare in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016
- f) iscrizione nella CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è

attinente alle attività previste nel presente Avviso;

- g) (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle attività previste nel presente Avviso.

B. Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) esperienza triennale continua, avendo a riferimento gli ultimi sei (6) anni (2016 – 2021) nella gestione di progetti/interventi nell'ambito dell'housing sociale.

C. Requisiti di capacità economico-finanziaria

- a) fatturato medio del triennio di €. 50.000,00 (cinquantamila) avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016-2021) nella gestione di progetti/interventi nell'ambito dell'housing sociale.

2. Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

ART.6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ISTRUTTORIA PUBBLICA.

1. Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, dichiarando, eventualmente, la disponibilità di mettere a disposizione immobili a loro in uso.
2. La domanda di partecipazione con la documentazione ad essa allegata dovrà pervenire **utilizzando la piattaforma SINTEL, entro le ore 12.00 del giorno 21.0.202**

Nella **BUSTA n. 1** "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica" devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Domanda di partecipazione, conforme al modello allegato (allegato 2) contenente:
- tutti i dati anagrafici e identificativi dei candidati, compresi codice fiscale, partita IVA e individuazione del soggetto, dell'indirizzo e dei recapiti (telefono e PEC) a cui far pervenire comunicazioni. (Eventuali variazioni delle informazioni suddette, anche nell'interesse dei candidati, dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento. L'Amministrazione declina ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione)
 - le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relative al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica.

I consorzi dovranno indicare, pena l'esclusione, per quali consorziati concorrono: solo a questi ultimi consorziati, indicati nella domanda di partecipazione, è fatto divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma.

L'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

- b) fotocopia documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità dell/i sottoscrittore/i

Art.7 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

1. La procedura di selezione dei soggetti concorrenti è svolta da una Commissione tecnica composta da tecnici competenti per le materie oggetto di co-progettazione, nominata con determinazione dirigenziale dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.
2. I lavori della Commissione inizieranno, in seduta pubblica, il giorno 22.02.2021 alle ore 9.00 presso la Sala Giunta del Comune di Peschiera Borromeo, in via XXV Aprile 1, 2° piano.
3. Nel giorno e nell'ora fissata, la Commissione, dopo le verifiche preliminari, procederà in seduta pubblica all'apertura della Busta n. 1 "Documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica" e all'esame della documentazione in essa contenuta.
4. Si procederà quindi, in relazione ai soggetti ammessi all'avvio della co-progettazione.

Art.8 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241 e dell' art. 119 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
2. L'accordo di collaborazione dovrà avere i seguenti elementi costitutivi minimi:
 - a. Funzione, contenuto e oggetto dell'accordo
 - b. Durata dell'accordo
 - c. Costi e risorse della co-progettazione.
 - d. Assetto organizzativo della co-progettazione: ruoli e responsabilità delle parti, strumenti di governo, integrazione e presidio.
 - e. Organismi, strumenti e modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della co-progettazione.
 - f. Obblighi e impegni del partner progettuale.
 - g. Obblighi del partner nei confronti del personale.
 - h. Impegni del Comune e dell'Ambito.
 - i. Rapporti economico finanziari tra Comune/Ambito e soggetto partner.
 - j. Varianti progettuali e rinegoziazione dei contenuti e delle tipologie di interventi. Modalità, condizioni e limiti.
 - k. Cauzione definitiva
 - l. Assicurazioni.
 - m. Divieto di cessione.
 - n. Inadempienze e penali. Esecuzione in danno. Risoluzione e recesso.
 - o. Procedimenti di conciliazione e definizione delle controversie
 - p. Conflitti di interesse, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari
 - q. Clausola del trattamento dei dati personali
 - r. Allegati:
 - progetto definitivo del servizio
 - piano economico-finanziario di co-progettazione.
3. Il soggetto co-progettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 3, si potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli spese e danni conseguenti.
4. È vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate. È fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione

dell'accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.

ART. 9 – APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Alla presente istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dai soggetti partecipanti all'istruttoria pubblica di co-progettazione saranno trattati dal Comune di Peschiera Borromeo esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e per la successiva stipula e gestione della convenzione/accordo di collaborazione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Peschiera Borromeo.

ART. 11 - NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella Premessa.

Il Distretto si ritiene libero in qualsiasi momento di sospendere la procedura di coprogettazione, qualora non ci fossero le condizioni per arrivare alla definizione di una progettualità unitaria.

Il presente avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato sulla piattaforma SINTEL e inserimento nel sito web del Comune di Peschiera Borromeo (www.comune.peschieraborromeo.mi.it).

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi e Ufficio di Piano del Comune di Peschiera Borromeo.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di esposto quesito al RUP, da inviare solo tramite piattaforma SINTEL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
E RUP

Dott.ssa sabina Perini

F.to digitalmente